



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Roma, data del protocollo

**AI SIGG.RI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI**

**ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO
PALERMO PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA
TORINO TRIESTE VERONA**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI**
**AGRIGENTO BOLOGNA I GENOVA MILANO I
MONZA-BRIANZA ROMA I ROMA III TORINO II**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI**
**BARI CROTONE FORLI' LIVORNO MILANO II NAPOLI NOVARA
PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA**

E, p.c.

**AL GABINETTO DEL SIG: MINISTRO
ROMA**

**AI SIGG.RI PREFETTI
LORO SEDI**

**AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
ROMA**

**AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere
ROMA**

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

OGGETTO: Legge 5 maggio 2023, n. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

La legge 5 maggio 2023, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 6 maggio, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e, nel recare disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, ha apportato significative modifiche - tra le altre - alla normativa dei procedimenti per il riconoscimento della Protezione internazionale ed alle relative competenze rimesse a codeste Commissioni e Sezioni territoriali.

Si evidenziano pertanto le principali innovazioni introdotte, fornendo al riguardo alcune indicazioni interpretative ed applicative per le attività di codesti Collegi.

1. Protezione complementare: modifiche alla disciplina sulla Protezione speciale e sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche

Si evidenziano, in primo luogo, le innovazioni concernenti le forme di Protezione complementare la cui valutazione è rimessa alla competenza dei Collegi.

La riforma, così come delineata anche in sede di conversione del decreto legge, ha apportato modifiche alla disciplina sui presupposti per il riconoscimento della Protezione speciale e sulla procedura per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, nonché sui requisiti del permesso di soggiorno per cure mediche.

1.1 Protezione speciale

Si segnala in primo luogo la soppressione, già disposta dal decreto-legge e confermata in sede di conversione, dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, del TUI e pertanto della Protezione speciale per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, precedentemente introdotta dal decreto-legge n. 130/2020.

Inoltre, tramite le modifiche apportate in sede di conversione al testo del comma 1.2 dello stesso art. 19 del TUI, è stata anche soppressa la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Protezione speciale a seguito di domanda diretta al Questore, che chiamava codesti Collegi a rilasciare un preventivo parere, obbligatorio e vincolante, al riguardo.

Pertanto, l'applicazione dell'art. 19, comma 1 ed 1.1, del TUI sarà valutata da codesti Collegi solo nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della Protezione internazionale.

Ciò premesso, si evidenzia lo specifico **regime transitorio** previsto per queste disposizioni, enucleando di seguito, al fine di facilitare le attività di codesti Collegi, le diverse casistiche che rilevano al riguardo:

- istanze di Protezione speciale rivolte al Questore ai sensi del previgente art. 19, comma 1.2, del TUI, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge – ossia fino al 10 marzo 2023 incluso – o per le quali il richiedente avesse già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente: si applica la disciplina previgente in virtù della norma transitoria prevista dall'art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 2023; in tali casi i Collegi sono dunque tuttora chiamati ad emettere il predetto parere preventivo valutando a tal fine anche l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Protezione speciale *ex art. 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, del TUI*;
- istanze di Protezione internazionale pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia, analogamente al punto precedente, presentate fino al 10 marzo 2023 incluso, ovvero nei casi in cui il richiedente avesse già ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente): anche in tal caso si applica la disciplina previgente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 2023;
- istanze di Protezione speciale e di Protezione internazionale presentate (ovvero per le quali l'istante abbia ricevuto l'invito a presentarsi) dopo l'entrata in vigore del decreto legge ma prima della legge di conversione: in tale ipotesi, atteso che l'art. 7, comma 2, fa espresso riferimento alla data della entrata in vigore del decreto legge, tali istanze dovranno essere decise – e qualora si tratti di istanze di protezione speciale, valutate esprimendo il parere richiesto – alla luce della nuova disciplina; lo stesso dicasi, *a fortiori*, per le istanze di Protezione internazionale presentate dopo l'entrata in vigore della stessa legge di conversione.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Si fa presente inoltre che l'art. 7, comma 3, della legge n. 50 del 2023 prevede che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo del TUI, e in corso di validità, siano rinnovati, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina previgente, per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, e possano essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i requisiti di legge.

Va osservato che, per quanto concerne i procedimenti volti al riconoscimento della Protezione internazionale, è necessario, al fine di garantire pieno adempimento del dovere informativo a favore del richiedente, che in occasione dell'audizione personale il Funzionario che la conduce abbia cura di spiegare al richiedente quale regime si applichi nel suo caso e che tale specifica sia sempre inserita nel provvedimento decisorio.

A tal fine, con successivo invio saranno condivisi strumenti a supporto del lavoro dei Collegi (modelli di informativa in audizione e di proposta di decisione) aggiornati al riguardo.

Quanto sopra premesso, va sottolineata la permanenza degli eventuali presupposti che possono determinare tuttora il riconoscimento di protezione per applicazione del principio di non refoulement in relazione al rischio di persecuzione (art. 19, comma 1, del TUI), alla sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona rischi sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e alla ricorrenza di obblighi costituzionali o internazionali (art. 19, comma 1.1, primo e secondo periodo del TUI: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”*).

1.2 Permesso di soggiorno per cure mediche

Come già si è detto, la novella legislativa ha apportato modifiche anche ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis), del TUI) mantenendo invece invariata la competenza di codesti Collegi ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di tale permesso nell'ambito dei procedimenti volti al riconoscimento della Protezione internazionale.

Diversamente dalla precedente – che faceva riferimento a *“gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”* – la nuova formulazione stabilisce, in particolare, che ha diritto al



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

riconoscimento di tale permesso di soggiorno il richiedente che versi in “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”, condizioni che, come già previsto in precedenza, devono risultare accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ed essere tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dell'interessato in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

Si evidenzia in particolare la novità introdotta con l'inserimento dell'inciso “non adeguatamente curabili nel Paese di origine” integrativo del già previgente requisito “tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”; in virtù della novellata disposizione, infatti, codesti Collegi, qualora accertino che l'istante sia affetto da una patologia di particolare gravità attestata dalla suindicata tipologia di documentazione sanitaria, sono ora chiamati a valutare anche che la situazione patologica risulti di una specie o in una forma non suscettibile di cure adeguate nel Paese di origine.

A questo proposito, un utile strumento cui ciascun Collegio può fare riferimento, in aggiunta alle ordinarie ricerche COI, per lo svolgimento di questo specifico accertamento è il “Portale MedCOI”, di cui è possibile avvalersi secondo le modalità indicate nelle Linee-guida operative già nella disponibilità dei Collegi e tramite la Circolare n. 11000 del 15.11.2021¹.

¹ All'interno dello stesso paragrafo delle Linee Guida dedicato al portale MedCOI è inserito anche il collegamento al testo integrale della Circolare citata.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

2. Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della Protezione internazionale: il provvedimento “unificato”

Una molto rilevante novità normativa della legge n. 50/2023 è prevista dall'art. 7-ter dello stesso provvedimento - introdotto in sede di conversione - che immette nell'ordinamento il c.d. provvedimento “unificato”, prevedendo cioè che, alle condizioni più avanti evidenziate, il provvedimento di rigetto emesso all'esito del procedimento per il riconoscimento della Protezione internazionale sia direttamente comprensivo anche della attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente e che tale attestazione tenga luogo e produca gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa previsto dall'art. 13 del TUI, la cui materiale esecuzione resta affidata al Questore.

A tal fine, si prevede che i Collegi territoriali acquisiscano dal Questore elementi informativi circa la sussistenza o meno degli elementi ostativi all'espulsione previsti dagli artt. 19, commi 1-*bis* e 2, del d.lgs. n. 286/1998; secondo quanto previsto dalla nuova normativa (artt. 27, comma 2-*bis*, e 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008), i Collegi dovranno procedere all'utilizzo dei suindicati elementi informativi qualora, nel corso della seduta collegiale di esame nel merito della domanda, giungano ad una decisione di rigetto della richiesta di Protezione internazionale e ritengano altresì che neppure sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 o 1.1, del TUI (limitatamente al primo e secondo periodo, fatti salvi i casi pendenti) o per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, né ricorrano gli estremi per l'invio dell'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nei casi di cui all'art. 32, comma 3.2, del d.lgs. n. 25/2008, ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per i casi di cui all'art. 32, comma 3-*bis*, dello stesso provvedimento.

Nella procedura ordinaria la richiesta di elementi informativi dovrà essere trasmessa, mediante apposita nota a mezzo pec, al Questore solo dopo lo svolgimento della seduta collegiale, mentre nella procedura accelerata, *a fortiori* se “di frontiera”, vista la brevità dei relativi termini decisionali, potrà essere valutato, ove beninteso ciò risulti materialmente possibile, l'invio degli elementi informativi da parte del Questore anche prima delle decisioni, se del caso contestualmente alla trasmissione delle istanze di Protezione internazionale.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

In ogni caso, la comunicazione con cui il Questore attesti l'insussistenza di cause impeditive all'espulsione del richiedente costituirà presupposto indispensabile per la successiva emissione del provvedimento di diniego e, in tal caso, i Collegi adotteranno un provvedimento comprensivo della attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso del richiedente.

Qualora, di contro, il Questore dovesse rilevare la sussistenza di uno o più dei suddetti elementi impeditivi, il provvedimento adottato dal Collegio non conterrà la suddetta attestazione.

Per quanto attiene alla durata del divieto di reingresso, potrà essere utile per i Collegi territoriali contattare le Prefetture o le Questure di rispettiva pertinenza al fine di ottenere utili indicazioni applicative in ossequio alle prassi sino ad ora osservate, riguardo ad esempio al commisurare la durata del periodo di divieto di reingresso ai parametri previsti dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286/1998, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso concreto ed in particolare di eventuali elementi documentali concernenti situazioni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato.

Si evidenzia inoltre che, in virtù di quanto stabilito dal novellato comma 4 dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, il medesimo *iter* dovrà essere seguito dai Collegi, oltre che nei casi di rigetto di cui alla lettera b) dello stesso art. 32, anche nei seguenti casi:

- a) rigetto della domanda per manifesta infondatezza *ex art. 28-ter* (art. 32, comma 1, let. b-*bis*);
- b) rigetto in virtù della applicazione della c.d. "*Internal Protection Alternative*" (art. 32, comma 1, let. b-*ter*);
- c) decisione di inammissibilità della domanda reiterata presentata dal richiedente ai sensi degli artt. 29 o 29-*bis* (come modificati);
- d) dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito di ritiro esplicito dell'istanza da parte del richiedente ai sensi dell'art. 23.

Nel rappresentare la necessità che il provvedimento dia sempre conto della suindicata attività istruttoria svolta e contenga espresso riferimento agli esiti della stessa comunicati dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché informazioni complete in merito ai rimedi giurisdizionali ed alle tutele garantite al richiedente, si forniscono in allegato alla presente circolare i nuovi modelli da utilizzare nei casi in cui il provvedimento debba comprendere la suindicata attestazione, redatti unitamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i profili di competenza e differenziati per



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

tipologia di procedura applicata (ordinaria, accelerata ed accelerata in frontiera), tenendo conto delle connesse innovazioni introdotte dal legislatore in tema di ricorso.

Si evidenzia, a quest'ultimo proposito, che in conseguenza della previsione di un provvedimento unificato, è stata modificata anche la disciplina dei rimedi giurisdizionali, prevedendo che il provvedimento comprensivo della attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso possa essere impugnato dal richiedente con ricorso unitario da presentare alle Sezioni specializzate dei Tribunali ordinari.

Infatti, ai sensi del più volte citato art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, “Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto” e quest'ultima norma, anch'essa novellata, dispone a sua volta che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 “è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria”. Si evidenzia, a quest'ultimo proposito, che con l'articolo 12 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, eliminando dal testo del novellato articolo 35, comma 1 il riferimento ai provvedimenti “di cui all'articolo 32” del medesimo decreto, il legislatore ha chiarito che i rimedi suindicati sono riferiti a tutti i provvedimenti adottati dalle Commissioni e Sezioni territoriali e, segnatamente, anche alle decisioni di inammissibilità della domanda adottate dagli stessi Collegi.²

Il nuovo provvedimento “unificato” andrà applicato a tutte le decisioni che non risultino già adottate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire al 6 maggio 2023, sul presupposto che la novella, diversamente dalla modifica dei presupposti per il riconoscimento della pregressa Protezione speciale, non incide sul diritto al riconoscimento di una qualsivoglia forma di protezione, essendo invece l'espulsione dal territorio nazionale - beninteso ove venga accertata la mancanza delle cause impeditive di cui all'art. 19 del TUI - mera conseguenza automatica di una decisione di diniego “pieno”, la qual cosa rende irrilevante quale sia l'autorità che la debba disporre, dal momento che non risulta comunque limitato il diritto alla relativa impugnazione, sia pure contemporaneamente a quella del provvedimento di diniego.

² L'art. 35, comma 1 ora vigente recita: “Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. [...]”.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

3. Modifiche alla disciplina sulle procedure accelerate in frontiera

Come sopra accennato, altra rilevante novità prevista in sede di conversione ed introdotta nell'ordinamento dall'art. 7-bis della legge n. 50/2023 attiene alla procedura accelerata "in frontiera" prevista dall'art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008; l'innovazione riguarda in particolare i presupposti e i termini per l'applicazione della suddetta procedura, nonché, in caso di rigetto della domanda, i tempi e le modalità per la proposizione del ricorso, in quanto connessi con l'introduzione di una specifica ipotesi di trattenimento del richiedente.

Com'è noto, la provenienza da Paese di origine sicuro *ex art. 2-bis* del d.lgs. n. 25/2008 già costituiva, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. c), del medesimo provvedimento, presupposto per l'applicazione di una procedura accelerata da definire entro 9 giorni (7+2) dalla ricezione della documentazione, salva la ricorrenza delle previste eccezioni.

In virtù della modifica normativa introdotta, a tale casistica, che resta in vigore, si affianca una specifica ipotesi in cui la domanda presentata da richiedente proveniente da Paese di origine sicuro può essere valutata con procedura accelerata "in frontiera", rimessa alla competenza dei soli Collegi "di frontiera" individuati con decreto del Ministro in relazione alle relative aree di frontiera, con applicazione di termini e norme procedurali differenti.

Secondo la nuova formulazione del citato art. 28-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008, infatti, i casi di possibile applicazione della procedura accelerata in frontiera sono:

1. domanda di Protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al successivo comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (art. 28-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 25/2008 - fattispecie già prevista);
2. domanda di Protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al successivo comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso decreto legislativo (art. 28-bis, comma 2, lett. b-bis) del d.lgs. n. 25/2008, ipotesi di nuova introduzione).

La novella ha introdotto, pertanto, la possibilità di applicazione della procedura accelerata in frontiera anche all'istanza di Protezione internazionale del richiedente proveniente da Paese di origine

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdcci.interno.it*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

sicuro, quando essa sia presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate da decreto del Ministro dell'Interno previsto dal comma 4 e - diversamente dall'ipotesi già prevista alla lettera b) - a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli.

Si applicano anche in tale nuova ipotesi le esenzioni previste per tutte le procedure accelerate dall'ultimo comma dello stesso art. 28-bis, in virtù del quale devono essere valutate con procedura ordinaria le istanze presentate da minori non accompagnati e da richiedenti portatori di esigenze particolari.

Tale nuova ipotesi di procedura accelerata in frontiera è direttamente connessa ad una parimenti nuova ipotesi di trattenimento; con l'inserimento dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 viene infatti introdotta una specifica ipotesi di trattenimento, la quale prevede la possibilità - fuori dei casi di cui al precedente art. 6, comma 2 e 3bis dello stesso decreto legislativo e nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 14, comma 1.1, del TUI - di trattenere il richiedente la cui domanda sia soggetta a procedura accelerata in frontiera ai sensi della lettera b) o della nuova b-bis) del citato articolo 28-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, al "solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato", se ricorrono determinate condizioni (il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria)³.

Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera e la convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

Conseguentemente, risultano ora ridotti i termini per la definizione di tale procedura, differenziandoli dagli altri casi di procedura accelerata: nel solo caso di applicazione della procedura accelerata in frontiera di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) e b-bis), il Collegio competente decide entro 7 giorni complessivi (non più 7+2), decorrenti dalla data in cui esso riceve la domanda (articolo 28-bis, nuovo comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008); termini ridotti, come si evidenzierà, sono previsti anche per la successiva fase di ricorso avverso l'eventuale provvedimento di rigetto.

³ Importo e modalità di prestazione di questa garanzia dovranno essere individuati con decreto (del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Si riassumono di seguito - viste anche le rilevanti novità contestualmente introdotte con la previsione del c.d. provvedimento “unificato”, riferite nel precedente paragrafo ma che anche qui rilevano come nuove fasi preliminari alla emissione dell’eventuale provvedimento di diniego - i vari passaggi procedurali:

1. svolgimento dell’**esame preliminare** (art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 25/2008), valutando l’eventuale necessità di disporre la trattazione in procedura ordinaria o l’esame in via prioritaria per ricorrenza di una delle esenzioni o eccezioni previste dalla normativa;
2. **convocazione** del richiedente;
3. **svolgimento dell’audizione personale**: si rappresenta a tal proposito la necessità di fornire al richiedente, nel corso dell’informativa svolta in questa sede, comunicazioni complete in merito alla specifica tipologia di procedura applicata nel suo caso (a supporto dei Collegi sarà a tal fine diffuso, con successivo invio, un apposito modello di informativa);
4. **discussione** in seduta collegiale;
5. **adozione della decisione** nel merito, fatte salve eventuali decisioni di riconvocazione/sospensione e conseguente applicazione dell’art. 28-*bis*, comma 5, del d.lgs. 25/2008; nel ricordare che, qualora i Collegi decidano per il rigetto “pieno” della domanda di protezione è indispensabile l’acquisizione, preliminarmente alla emissione del provvedimento, degli elementi informativi dal Questore circa la sussistenza o meno di elementi impeditivi di cui all’art. 19, comma 1-*bis* e 2 del TUI, si rinvia alle indicazioni fornite al riguardo nel precedente paragrafo dedicato al nuovo provvedimento “unificato”;
6. **emissione ed invio del provvedimento**: nel rammentare al riguardo la necessità di evidenziare nel provvedimento la tipologia di procedura applicata e - in caso di decisione negativa - di fornire nel provvedimento informazioni complete sui particolari termini e norme procedurali previsti in tal caso per la fase di ricorso, si rinvia al modello di provvedimento ad hoc allegato alla presente circolare.

Come si è già detto, la novella legislativa ha introdotto una disciplina *ad hoc* – ossia riguardante solo il caso di richiedente trattenuto durante la procedura di frontiera (nuovo art. 35-*ter* del d.lgs. n. 25/2008) - anche per l’eventuale fase di ricorso avverso il provvedimento dei Collegi, con termini anche qui ridotti, conformemente ai termini massimi di trattenimento, e particolari regole procedurali, che si sintetizzano di seguito:

*Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

- contro la decisione il richiedente può proporre ricorso entro 14 giorni dalla notifica del provvedimento;
- il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento (nuovo art. 35-*bis*, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 25/2008) e l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia va presentata, a pena di inammissibilità, con lo stesso ricorso introduttivo;
- il ricorso viene immediatamente notificato al Collegio, che entro i successivi due giorni:
 1. può depositare **note difensive**;
 2. è tenuto a **rendere disponibili il verbale di audizione** (o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione), copia della domanda di Protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame; diversamente da quanto previsto in via ordinaria non è richiesto in questa fase al Collegio, visto il brevissimo termine disponibile, di mettere a disposizione del Giudice anche la videoregistrazione e fornire indicazione delle COI utilizzate ai fini della decisione;
- il Giudice, in composizione monocratica, decide in merito all'istanza di sospensione proposta entro i cinque giorni successivi con decreto motivato non impugnabile e dal momento della proposizione dell'istanza di sospensione e fino all'adozione del suindicato decreto, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto; se l'istanza di sospensione è accolta, il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
- alla scadenza del termine per l'adozione del decreto relativo all'istanza di sospensione il Giudice, in questo caso in composizione collegiale, procede ai sensi dell'art. 35-*bis*, commi 7 e ss., dello stesso decreto legislativo, in quanto compatibili; la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 35-*ter*, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

4. Modifiche alla disciplina sulla valutazione preliminare di ammissibilità delle domande reiterate

La legge n. 50/2023 ha apportato significative innovazioni anche alla disciplina concernente la valutazione di ammissibilità della domanda reiterata, modificando i contenuti dell'art. 29 del d lgs. n. 25/2008; il nuovo art. 29, comma 1, lettera b), prevede infatti che la domanda reiterata sia dichiarata inammissibile qualora "il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, *che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale*" e il successivo comma 1-bis) precisa di conseguenza che l'esame preliminare da parte del presidente della Commissione debba esser diretto ad accertare "[...]se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica.[...]".

Ciò premesso, saranno fornite con apposita circolare, in fase di predisposizione, indicazioni interpretative ed operative utili alla corretta applicazione della nuova disciplina introdotta; si è inoltre provveduto, unitamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla predisposizione di un nuovo modello di allegato al C3 da utilizzare per la registrazione delle nuove domande reiterate, aggiornato conformemente alle innovazioni normative introdotte, per consentire, previa informativa del richiedente, la raccolta degli elementi necessari allo svolgimento dell'esame preliminare da parte dei Collegi.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

5. Innovazioni concernenti gli adempimenti rimessi alle Commissioni e Sezioni territoriali in fase di ricorso.

Si rappresenta, infine, che con il novellato comma 8 dell'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25/2008 sono state introdotte ulteriori innovazioni concernenti la costituzione in giudizio e la trasmissione della documentazione da parte dei Collegi nella fase di ricorso avverso le decisioni dagli stessi adottate.

Più precisamente, la norma prevede che il Collegio che abbia adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla notifica dello stesso all'interessato, renda disponibile la videoregistrazione dell'intervista al difensore munito di procura, anche prima della proposizione dell'eventuale ricorso, previa verifica della procura stessa effettuata a cura della Cancelleria del Giudice competente per l'impugnazione.

Tale messa a disposizione dovrà avvenire secondo modalità indicate dalle specifiche tecniche che saranno definite col decreto direttoriale previsto dal comma 16 dello stesso articolo, attualmente in corso di predisposizione.

La stessa norma chiarisce poi le modalità di trasmissione da parte del Collegio della documentazione da fornire al Giudice, specificando che il verbale di trascrizione della videoregistrazione, la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, nonché l'indicazione delle informazioni utilizzate ai fini della decisione, debbano essere messe a disposizione del Giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico, entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso, mentre entro lo stesso termine, la videoregistrazione dovrà esser messa a disposizione del Giudice con le stesse modalità indicate dal decreto direttoriale di cui sopra.

Infine, sebbene sia solo incidentalmente d'interesse per codesti Collegi, si fa presente la modifica intervenuta con l'art. 7-*quinquies* della legge n. 50/2023, introdotto in sede di conversione, che prevede una "procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".

Nello specifico, tale norma prevede al comma 1 la possibilità che, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i cui ricorsi siano stati depositati entro il 31.12.2021, i difensori – muniti di apposita procura speciale – possano presentare istanza di esame in via principale della domanda di Protezione speciale e, in via subordinata, della domanda di Protezione internazionale.

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecd.lci.interno.it*



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Ai fini dell'ammissibilità di detta istanza, oltre alla predetta procura, il difensore dovrà motivare ed allegare tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e la Cancelleria ne darà immediata comunicazione al competente Collegio affinché questo possa, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, depositare sintetiche controdeduzioni.

L'esame e la decisione dell'istanza, effettuate in via prioritaria compatibilmente con l'organizzazione delle sezioni specializzate del Tribunale, avvengono per mezzo di un Giudice designato, in composizione monocratica.

L'istanza priva di documentazione è dichiarata inammissibile con ordinanza non impugnabile, mentre l'accoglimento allo stato degli atti avviene con decreto non reclamabile, che dichiara, altresì, l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.

Contro il decreto è ammesso ricorso per Cassazione e si applica l'art. 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo, del d.lgs. n. 25/2008.

Nel raccomandare ai Sigg.ri Presidenti dei Collegi territoriali i loro consueti puntuali adempimenti, si fa riserva di fornire gli ulteriori approfondimenti che risultassero utili e ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Si ringraziano vivamente i Sigg.ri Prefetti, ai quali la presente circolare è inviata per doverosa conoscenza, per l'abituale preziosa collaborazione che vorranno prestare ai Collegi territoriali e a questa Commissione Nazionale.

Il Presidente
Saverio Ordine